

8

Sentenza n. 8158/2015 pubbl. il 01/07/2015

RG n. 7026/2013

Repert. n. 6936/2015 del 01/07/2015

N. R.G. 7026/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossella Filippi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7026/2013 promossa da:

A _____ M _____ G _____ (C.F. C _____) , con il patrocinio dell'avv. _____
e , elettivamente domiciliato in _____)presso il difensore _____

ATTRICE

contro

COMUNE C _____ (C.F. _____) , con il patrocinio dell'avv. _____
elettivamente domiciliato in _____ , presso il difensore _____

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore M. G. conveniva in giudizio Comune di [redacted] per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti allorchè il giorno 30.12.2011 alle ore 9.00 circa alla guida della propria bici, mentre percorreva il tratto di pista ciclopedonale che collega Via [redacted] con P.zza [redacted] in [redacted], cadeva rovinosamente a terra a causa del fondo scivoloso ghiacciato procurandosi lesioni personali.

Si costituiva il Comune di [redacted] contestando i fatti dedotti da parte attrice, ivi compresa la presenza di una lastra di ghiaccio essendo stato già sparso il sale; che in ogni caso le condizioni dei luoghi avrebbero dovuto indurre l'attrice a procedere con maggior prudenza; che alla fattispecie in esame non poteva ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c. ovvero in ogni caso il sinistro doveva ritenersi causato dal comportamento dell'attrice; contestava altresì l'importo richiesto a titolo risarcitorio.

Espletata l'istruttoria orale e la consulenza medico legale la causa veniva rimessa in decisione all'udienza dell'8.4.2015.

La domanda proposta dall'attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

L'istruttoria espletata consente di ritenere provati i fatti così come prospettati dall'attrice. In particolare il teste [redacted] ha dichiarato di aver assistito alla caduta della signora che a bordo della sua bicicletta è scivolata sulla pista ciclopedonale che attraversa il parco; che la stessa cadeva a terra per la presenza di un leggero strato di ghiaccio trasparente sulla pista ciclopedonale. Il teste, incaricato di spargere il sale nel parco di piazza libertà, ha altresì dichiarato che il vialetto dove è caduta la signora è in ombra fino alle 10:00 circa del mattino, che ha provveduto a spargere il sale dopo la caduta della signora G. [redacted], che il servizio spargimento del sale iniziale alle otto ma il giorno della caduta è avvenuto con ritardo e dopo la caduta della signora G. [redacted] poiché egli e il suo collega si erano fermati a soccorrere un'altra persona caduta sul vialetto interno del parco. Il teste [redacted], anch'egli incaricato di spargere il sale, ha confermato di aver visto la signora G. [redacted] a terra a fianco della bicicletta e che il percorso pedonale ove è caduta la stessa era ghiacciato; che dopo egli ed il collega



hanno provveduto allo spargimento del sale; ha altresì precisato che a quell'ora del mattino, quando la temperatura scende, i vialetti del parco sono sempre ghiacciati.

Le testimonianze sopra indicate consentono di ritenere provato che sul vialetto o sulla pista ciclopedonale percorsa dall'attrice vi era un leggero strato di ghiaccio, che il sale è stato cosparso dopo, che l'attrice è caduta dalla bicicletta a causa della presenza del ghiaccio.

Ciò premesso in fatto si osserva che la fattispecie in oggetto rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.

In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante" (Cass. 15383/06).. La Suprema Corte ha altresì chiarito che "la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".

Nel caso di specie poiché la caduta è avvenuta su una pista ciclopedonale rientrante nel perimetro cittadino deve ritenersi che abbia avuto luogo ove sussiste in concreto la condizione di custodia cui fa riferimento la Suprema Corte.



Ne consegue che stante la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e la caduta come sopra indicato deve ravvisarsi la responsabilità del Comune ai sensi dell'articolo 2051 c.c.

Tuttavia, come eccepito dal convenuto, deve ritenersi che se l'attrice avesse adottato una condotta di guida più prudente sarebbe stata in grado di evitare la caduta.

Sul punto va ricordato che "tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato" (Cass. cit.).

Tenuto conto delle circostanze di tempo di luogo in cui è avvenuta la caduta, 30 dicembre 2012 alle 9:00 di mattina può ritenersi prevedibile il fatto che si possano formare lastre di ghiaccio lungo le strade; come rilevato dal teste "a quell'ora del mattino quando la temperatura scende i vialetti del parco sono sempre ghiacciati". Deve, pertanto, ritenersi che l'attrice avrebbe dovuto percorrere il viale con maggior prudenza. Tenuto conto di tali circostanze si ritiene che il comportamento dell'attrice abbia contribuito alla causazione dell'evento nella misura del 30% e che pertanto in tale misura essere diminuito il risarcimento dovuto dal convenuto con riferimento al danno di seguito quantificato.

Deve quindi procedersi alla liquidazione dei danni alla persona subiti dall'attrice.

Per ciò che attiene alla liquidazione del danno connesso a tali lesioni, va, preliminarmente, considerato l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha, dapprima, chiarito che il danno non patrimoniale debba essere "inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona" e non più solo come danno morale soggettivo (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e 8828), dovendosi, quindi, ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico fisica della persona) sia il danno morale in senso lato; più recentemente, poi, la Cassazione ha ulteriormente chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto



parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. SS.UU. n. 26972/2008); che, conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte); che è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato.

Nel caso di specie, per la liquidazione del danno ad avviso del Tribunale è necessario prendere a riferimento quale parametro di commisurazione equitativa, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica non superiore al 9 %, l'art. 139 Dlgs 209/2005 piuttosto che le tabelle elaborate ed adottate dal Tribunale di Milano: tale criterio, voluto dal legislatore, appare certamente equo e deve trovare applicazione anche al di fuori dei casi cogenti, per l'insussistenza di ragioni che possano giustificare il ricorso a diversi metri di valutazione dei danni alla persona a seconda delle circostanze in cui essi si siano verificati. Si tratta infatti di una scelta improntata ad una esigenza di coerenza e di tenuta costituzionale del sistema normativo. Il bene salute appare infatti meritare la medesima tutela a prescindere dall'eziologia che ne abbia determinato la menomazione. E, in assenza di una fondata ragione di diversificazione del trattamento risarcitorio, il ricorso a diversi criteri valutativi per fattispecie tra loro analoghe nella qualità delle conseguenze contrasterebbe con lo spirito di una delle norme cardine del nostro ordinamento, costituita dall'art. 3 della Costituzione. Non si può non constatare in questa sede come proprio in virtù dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza, l'adozione di diversi parametri risarcitori (le c.d. Tabelle milanesi per i casi ex artt. 2043,2051,2053 c.c., da un lato, ed il Codice delle Assicurazioni private nei casi ex art. 2054 c.c. dall'altro), determinerebbe una prassi che mortificherebbe la tutela dell'unitario bene salute, enfatizzando unicamente l'eziologia del caso concreto. Appare pertanto irragionevole ed in grado di vulnerare il principio fondamentale di uguaglianza che dalla medesima compromissione all'integrità psicofisica scaturisca un trattamento risarcitorio differenziato sulla scorta di un elemento del tutto estrinseco quale l'occasione nel cui contesto la lesione si è determinata.



Le considerazioni che precedono appaiono trovare conferma nell'intervento legislativo di cui al D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella L. 8.11.2012 n. 189. L'art. 3 comma III di tale testo normativo stabilisce infatti che, anche in caso di responsabilità sanitaria, il danno biologico deve essere risarcito secondo i criteri di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Si osserva ancora che, circostanza di fondamentale importanza, nel decreto 30.10.2009 n. 181, in materia di vittime del terrorismo, la determinazione del danno biologico per le lesioni riportate dalle vittime del terrorismo e stragi (art. 4 lett. b) viene determinata "in base alle tabelle di menomazione e relativi criteri applicativi di cui agli artt... 139 comma 4 Dlgs 209/05".

Il riferimento fatto dal decreto legislativo alle tabelle dell'art. 139, in una materia sottratta al regime dell'assicurazione obbligatoria, rende evidente l'ininfluenza dell'istituto dell'assicurazione obbligatoria, avendo al contrario il legislatore inteso riferirsi a quelle tabelle, per tutte le lesioni di modesta entità, procedendo ad una interpretazione estensiva di quel parametro dettato per gli incidenti stradali ma applicabile a tutti i casi analoghi ed equivalenti di lesioni lievi (Trib Milano 27.5.2013 n.7389)

Mette conto soggiungere che il Giudice è ben a conoscenza del recente intervento della Corte di Cassazione (sentenza n. 12408/2011) in ordine al problema dell'estensibilità dell'art. 139 CdA anche alle lesioni micro permanenti causate non da incidenti stradali. Il giudicante ritiene di discostarsi da tale orientamento tenuto conto delle suesposte considerazioni oltre che della circostanza che nel caso concreto non pare venire in rilievo un'applicazione analogica dell'art. 139 CdA a fattispecie da esso non contemplate, quanto, più semplicemente, l'assunzione, quale parametro di commisurazione equitativa del danno non patrimoniale, delle griglie offerte dalla citata norma (come del resto ricorre anche nel caso di applicazione delle tabelle milanesi, che vengono appunto adottate quali criteri di liquidazione equitativa) la cui vigenza sull'intero territorio nazionale sono garanzia di uniformità e delle quali non vi è motivo di ritenere la mancata corrispondenza a principi di equità.

Stanti tali necessarie premesse, si rileva, in ordine alla quantificazione dei danni, che la consulenza medico legale, con motivazione pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attrice ha riportato frattura bimalleolare della tibio-tarsica sinistra; che tali lesioni hanno determinato un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 13, parziale al 75% di



giorni 60, al 50% di giorni 30, al 25% di giorni 20 ed ha lasciato postumi permanenti nella misura del 7 %.

Pertanto, la quantificazione dei danni alla persona subiti dall'attrice va eseguita tenendo conto delle conclusioni del CTU, nonché dei parametri fissati dall'art. 139 Codice assicurazioni - come aggiornato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 giugno 2014 - e volti al ristoro del solo danno anatomico-funzionale in senso stretto. Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti - il danno biologico in senso stretto subito dall'attore (anni 69) va liquidato in complessivi € 7462,85 per il danno permanente e in € 3.679,09 per il danno temporaneo in moneta attuale. Totale € 11.141,94

Al fine di ristorare integralmente il danno non patrimoniale subito dall'attrice, secondo quanto previsto dall'unitaria concezione del danno non patrimoniale come sopra delineato, si ritiene di integrare l'importo sopra indicato con riferimento alle sofferenze patite dalla medesima, che non possono ritenersi ricomprese negli importi previsti dal D.M. sopra citato che riguarda il ristoro del solo danno anatomico-funzionale.

Ritenute provate in via presuntiva tali sofferenze con riferimento alla natura delle lesioni subite dall'attrice, tenuto conto che in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 12408/11 l'aumento in relazione alle condizioni soggettive non può essere superiore a un quinto ai sensi dell'art. 139 comma 3, si ritiene di quantificare complessivamente il danno non patrimoniale subito dall'attrice nell'importo onnicomprensivo di € 8.700,00 ivi comprese spese mediche per € 67,50.

Tenuto conto del concorso di colpa in capo all'attrice il convenuto deve essere condannato a corrispondere all'attrice la somma di € 6.090,00

Sull'importo sopra liquidato devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte (sent. n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non



sulla somma già rivalutata; da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di ctu, e sono liquidate come in dispositivo nei limiti del valore della domanda accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:

condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di € 6.090,00 oltre interessi legali come indicato in motivazione.

condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio, che liquida in euro 3.800,00 per compenso oltre per spese generali oneri e accessori di legge;

pone le spese di ctu definitivamente a carico del convenuto

Milano, 30 giugno 2015

Il Giudice
dott. Rossella Filippi

